

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2019

*Il direttore generale:* DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 103

AVVERTENZA:

*Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:*

<http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione>

20A00853

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 gennaio 2020.

**Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, dott.ssa Francesca Puglisi.**

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà» e, in particolare, l'art. 22, comma 1, che ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, recante «Nomina dei Ministri», ivi compresa quella della senatrice Nunzia Catalfo a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2019, recante «Nomina dei Sottosegretari di Stato» e, in particolare, la nomina della dott.ssa Francesca Puglisi a Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali;

Considerata pertanto la necessità di determinare le attribuzioni delegate ai Sottosegretari di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in particolare, della dott.ssa Francesca Puglisi.

Decreta:


Art. 1.

1. Nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 2, sono delegate al Sottosegretario di Stato dott.ssa Francesca Puglisi le funzioni di indirizzo politico-amministrativo concernenti le competenze istituzionali relative:

a) alla Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali (art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017) con esclusivo riferimento alle attività di promozione in favore delle pari opportunità, di cui alla lettera f) del citato art. 6, nonché alle attività concernenti le controversie individuali e collettive di lavoro di cui alle lettere c), e) e l) dell'art. 6, ad eccezione di quelle relative al bacino territoriale del Mezzogiorno;

b) alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017), con esclusivo riferimento alle funzioni relative agli ammortizzatori sociali di cui alle lettere e), f), g), h), i) e l), nonché alla formazione di cui alle lettere o), p), q), r), s), t), u) e v) del citato art. 7;

c) alla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017) con esclusivo riferimento alla vigilanza sugli enti privati di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché sugli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alle lettere m) e o) del citato art. 8;



d) alla Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017) con esclusivo riferimento alle materie di cui alle lettere c) ed e) del citato art. 11: - diffusione dell'informazione in materia di terzo settore; - coordinamento delle attività, attinenti alle materie del terzo settore degli organismi collegiali incaricati presso la Direzione generale.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono assunte in raccordo con il Ministro.

#### Art. 2.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono in ogni caso riservati al Ministro:

- a) i rapporti con il Governo ed il Parlamento;
- b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario ed internazionale;
- c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;
- d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che, comunque, implicino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;
- e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché con gli organi di controllo interni ed esterni all'amministrazione;
- f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni, ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati;
- g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero;
- h) le determinazioni sulla valutazione della *performance* ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- i) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonché le richieste di parere o di concerto alle altre amministrazioni o di iniziativa di altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero.

#### Art. 3.

1. Nell'ambito dell'area di competenza definita dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato dott.ssa Fran-

cesca Puglisi è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere per le attribuzioni di sua competenza alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell'art. 1, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza ed improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte ed orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa verifica da parte dei competenti organi di controllo, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2020

*Il Ministro:* CATALFO

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2020  
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, n. 199

20A00851

DECRETO 15 gennaio 2020.

**Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, sen. Stanislao Di Piazza.**

#### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà» e, in particolare, l'art. 22, comma 1, che ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, recante «Nomina dei Ministri», ivi compresa quella della senatrice Nunzia Catalfo a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2019, recante «Nomina dei Sottosegretari di Stato» e, in particolare, la nomina del sen. Stanislao Di Piazza a Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali;

Considerata pertanto la necessità di determinare le attribuzioni delegate ai Sottosegretari di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in particolare, del sen. Stanislao Di Piazza.

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 2, sono delegate al Sottosegretario di Stato sen. Stanislao Di Piazza le funzioni di indirizzo politico-amministrativo concernenti le competenze istituzionali relative:

*a)* alla Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali (art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017) con esclusivo riferimento alle attività concernenti le controversie individuali e collettive di lavoro di cui alle lettere *c)*, *e)* e *l)* dell'art. 6, relative al bacino territoriale del Mezzogiorno, nonché alle attività relative alla commissione di certificazione dei contratti di lavoro, all'attuazione della disciplina ordinamentale per lo svolgimento della professione di consulente del lavoro e alla vigilanza in materia di trasporti su strada, di cui alle lettere *m)*, *n)* e *o)* del citato art. 6;

*b)* alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017), con esclusivo riferimento alla materia dell'auto imprenditorialità ed auto impiego di cui alla lettera *a)* del citato art. 7;

*c)* alla Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017 e art. 22 del decreto legislativo n. 147 del 2017) ad eccezione delle tematiche afferenti al reddito di cittadinanza e alle politiche ad esso connesse;

*d)* alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017) ad eccezione della tematica del caporalato;

*e)* alla Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (art. 11 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 57 del 2017) con esclusivo riferimento alle materie di cui alle lettere *f)* e *g)* del citato art. 11: - attività di sostegno all'impresa sociale e all'imprenditoria sociale; - promozione, sviluppo e coordinamento di politiche, iniziative e attività di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa e delle organizzazioni (CSR).

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono assunte in raccordo con il Ministro.

Art. 2.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono in ogni caso riservati al Ministro:

*a)* i rapporti con il Governo ed il Parlamento;

*b)* il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario ed internazionale;

*c)* gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

*d)* gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che, comunque, implicino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;


*e)* i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché con gli organi di controllo interni ed esterni all'amministrazione;

*f)* i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministro, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni, ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati;

*g)* i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero;

*h)* le determinazioni sulla valutazione della *performance* ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

*i)* l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonché le richieste di parere o di concerto alle altre amministrazioni o di iniziativa di altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero.



## Art. 3.

1. Nell'ambito dell'area di competenza definita dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato sen. Stanislao Di Piazza è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere per le attribuzioni di sua competenza alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell'art. 1, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza ed improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte ed orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa verifica da parte dei competenti organi di controllo, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2020

*Il Ministro: CATALFO*

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2020

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, n. 200

20A00852

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 gennaio 2020.

**Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Pharepa» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 121/2020).

#### IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

